



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2024-2025
Comunicato Ufficiale N.48
del 16 Dicembre 2024
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

ALLEGATI



ATTIVITA' DI CALCIO A 11

GIUDICE SPORTIVO CALCIO A 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone nella seduta del 16/12/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 11/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 11/12/2024 CITTA' DI MONTESILVANO 202 - LAURETUM 1952

Il Giudice Sportivo

- visto il ricorso della società Lauretum 1952, fatto pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 46/A del 31.07.2024, con il quale la stessa chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Città di Montesilvano per aver questa impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 2 a 1, il calciatore D'Alessandro Kevin, nato il 13.03.1997, che risulta squalificato per una gara effettiva - Coppa Italia Promozione - come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 30 del 9.11.2023;

- esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che il calciatore D'Alessandro Kevin nella S.S. 2023/2024 era tesserato con la società Lauretum 1952 e che, in occasione dell'incontro di Coppa Italia Promozione del 1.11.2023 (ultima gara di Coppa Italia disputata dalla Soc. Lauretum 1952 nella S.S. 2023/2024, essendo stata successivamente eliminata), è stato squalificato per recidiva in ammonizione;

- riscontrato dagli atti ufficiali, che il suddetto calciatore, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società Città di Montesilvano, non ha ancora scontato la squalifica inflitta con il C.U. n. 30/2023 cit. ed ha effettivamente preso parte alla gara del 11.12.2024;

- preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti;

- ai sensi degli artt. 10, co. 6 lett. a), 19, 21, 65 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

- 1)** di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla società Città di Montesilvano la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio Città di Montesilvano / Lauretum 1952:0 a 3;
- 2)** di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Città di Montesilvano, Sig. Di Blasio Roberto, fino al 24.12.2024;
- 3)** di comminare alla Società Città di Montesilvano l'ammenda di euro 100,00 ;
- 4)** di accreditare la tassa di reclamo.



CALCIO A 5

GIUDICE SPORTIVO CALCIO A 5

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, nella seduta del 16/12/24, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 11/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 11/12/2024 GIOVENTU BIANCOROSSA - VAL DI SANGRO

Il Giudice Sportivo

- Visto il preannuncio e il successivo ricorso della società Val di Sangro, fatto pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 46/A del 31.07.2024, con il quale la stessa chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Gioventù Biancorossa per aver questa impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 6 a 2, il calciatore Di Marco Luca, nato il 20.10.1999, che risulta squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizione - Coppa Italia Calcio a 5 C2- come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 45 del 6.12.2024;

- esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che il calciatore Di Marco Luca, in occasione dell'incontro di Coppa Italia C5 Serie C2 del 4.12.2024, è stato squalificato per recidiva in ammonizione;

- riscontrato che il suddetto calciatore ha effettivamente preso parte alla gara del 11.12.2024, prima gara utile in cui doveva scontare la squalifica inflitta con il C.U. n. 45/2024 cit.;

- preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti;

- ai sensi degli artt. 10, co. 6 lett. a), 19, 21, 65 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla società Gioventù Biancorossa la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Gioventù Biancorossa / Val di Sangro 0 a 6;

2) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Gioventù Biancorossa, Sig. Schiazza Marco, fino al 24.12.2024;

3) di comminare alla Società Gioventù' Biancorossa l'ammenda di euro 100,00 ;

4) di accreditare la tassa di reclamo.



CORTE SPORTIVA TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ALDO AMBROGI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 16.12.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ SGT SPORT SSD ARL AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2025 AL CALCIATORE IL GRANDE NATHAN, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SGT SPORT / SPORT CENTER CALCIO A 5, DISPUTATA IL 23.11.2024 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C1, GIRONE "A" (C.U. n° 41 del 28.11.2024 – C.R.A.).

Con appello del 5.12.2024, la società SGT Sport ha impugnato il provvedimento sopra specificato, chiedendone la revisione.

Osserva la Corte che l'appello deve essere dichiarato irricevibile a norma degli artt. 48 e 76 C.G.S., siccome non corredato dalla prescritta tassa, che deve accompagnare o il preavviso o lo stesso appello.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello siccome irricevibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DEL CALCIATORE SICHETTI FEDERICO (A.S.D. RAPID), AVVERSO LA SQUALIFICAFICA FINO AL 20.11.2028 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RAPID / MONTEBELLO DI BERTONA, DISPUTATA IL 16.11.2024 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE "C" (C.U. n° 39 DEL 21.11.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, il calciatore Sichetti Federico, tesserato con la società A.S.D. Rapid, ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento con il quale il G.S. ha comminato al medesimo la squalifica fino al 20.11.2028 ai sensi dell'art. 35 del vigente C.G.S., per condotta violenta nei confronti del Direttore di Gara rientrante tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n° 104/A del 17.12.2014.

Ha dedotto l'appellante, e ribadito in sede di audizione, che, nell'intento di richiamare l'attenzione del Direttore di Gara per chiedere spiegazioni sulla decisione, reputata eccessiva, di espellere un proprio compagno di squadra, si dirigeva verso l'arbitro toccandogli il retro della nuca con il palmo della mano, ma con fare non aggressivo né violento.

Osserva la Corte che l'appello prodotto dal calciatore Sichetti Federico deve essere respinto siccome destituito di ogni fondamento.

Sostiene l'appellante che il provvedimento adottato dal Giudice di primo grado deve essere riformato in quanto il suo comportamento va inquadrato nella previsione di cui all'art. 36 C.G.S. e



C.U. N.48 del 16.12.2024

non in quella di cui all'art. 35 comma IV C.G.S., poiché il tocco con il palmo della mano del retro della nuca dell'arbitro, privo di ogni intento aggressivo, non aveva causato alcuna lesione allo stesso e neppure conseguenze dannose, come si poteva rilevare da una certificazione medica di infortunio lavorativo INAIL, nel quale un medico dell'Istituto attestava l'inesistenza di trauma cranico, peraltro rilevabile dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara che ha certificato un'inabilità di giorni tre s.c.

L'assunto non è condivisibile.

A prescindere dal fatto che l'arbitro della gara ha riferito che lo schiaffo subito gli aveva procurato dolore, tanto da doverla sospendere, va rilevato che è ormai giurisprudenza consolidata della C.S.A. della F.I.G.C. che l'ordinamento sportivo, nella sua portata sanzionatoria, è solo potenzialmente assimilabile a quello penale, sicché non viene in rilievo solo la tutela dell'integrità fisica dell'arbitro ma soprattutto la dignità del ruolo rivestito, oltre il regolare svolgimento delle competizioni.

Esattamente, quindi, il primo Giudice ha ritenuto di inquadrare la fattispecie nell'ambito del comma IV dell'art. 35 C.G.S. applicando la relativa sanzione.

È pertanto superflua la richiesta avanzata dal Sichetti di ammissione di prova per testi, peraltro inammissibile siccome non proposta nelle forme previste dal C.G.S.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale

DELIBERA

di respingere l'appello, confermando integralmente la decisione del G.S.

Dispone incamerarsi la tassa d'appello versata.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C.D. SAN MARTINO SULLA MARRUCINA, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E' STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA A.S.D. TIRINO BUSSI / SAN MARTINO SULLA MARRUCINA, DISPUTATA IL 24.11.2024 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE "C" (C.U. n° 44 DEL 5.12.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. F.C.D. San Martino S.M. ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. ha accolto il ricorso proposto dalla A.S.D. Tirino Bussi, con la seguente motivazione: *"- Visto il ricorso proposto dalla ASD Tirino Bussi, con il quale la stessa chiede disporsi la ripetizione della gara indicata in epigrafe, sospesa al termine del primo tempo sul risultato di 1 a 1, ritenendo insussistenti le ragioni della sua sospensione. Verificata la tempestività e ritualità del ricorso.*

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S..

- Viste le dichiarazioni della Soc. San Martino e le memorie aggiuntive della Soc. Tirino Bussi, fatte pervenire nel rispetto dei termini procedurali.

- Esaminato il referto di gara, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61, co. 1, del CGS, nel quale l'arbitro riferisce: - che nel corso dell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo il calciatore Liberato Vincenzo della Soc. Tirino Bussi, espulso durante la gara, rientrava sul terreno di gioco senza autorizzazione e colpiva un calciatore avversario con un violento calcio sulla gamba, procurandogli forte dolore che richiedeva l'intervento di operatori sanitari e dell'ambulanza;



C.U. N.48 del 16.12.2024

- che la gara è stata sospesa definitivamente a causa di tale episodio.

- Considerato che i fatti così come descritti nel referto arbitrale non sembrano aver determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumità del direttore di gara o dei calciatori, né l'arbitro riferisce di azioni violente e/o intimidatorie nei suoi confronti, di modo che appare ragionevole supporre che nell'occasione permanessero le condizioni per poter proseguire l'incontro in piena autonomia di giudizio.

Per di più, il direttore di gara non ha dimostrato di aver esperito tutti i tentativi possibili per ripristinare la normalità, né di aver adottato o almeno cercato di adottare i provvedimenti di competenza, previsti per i casi specifici, prima di decretare la sospensione dell'incontro.

- Per quanto sopra, questo Giudice, non ravvisando la presenza di elementi per l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno delle società coinvolte, ritiene di dover accogliere il ricorso della Soc. Tirino Bussi disponendo la ripetizione dell'incontro.

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli 10, comma 5, 65 e 67 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 41 del 28.11.2024 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati,

DELIBERA

a) di accogliere il ricorso della ASD Tirino Bussi e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara in oggetto;

b) di demandare alla Segreteria del Comitato per la fissazione della data per la ripetizione della gara;

c) di accreditare la tassa reclamo".

Ha dedotto la società appellante, e ribadito in sede di audizione, che subito dopo la fine del primo tempo si verificava il grave episodio di violenza di cui era protagonista il calciatore della A.S.D. Tirino Bussi, Liberato Vincenzo, che determinava un effettivo danno all'incolumità del calciatore avversario ed era sufficiente a determinare la sospensione della gara non sussistendo le condizioni minime di sicurezza per portarla a termine. Da ciò, però, doveva conseguire non già la ripetizione della gara, bensì la sconfitta in danno della società responsabile dell'accaduto con il punteggio di 0 – 3.

In via subordinata, chiedeva disporsi la prosecuzione della gara dal momento della sua interruzione, ai sensi dell'art. 33 comma IV del Regolamento della L.N.D.

La società controinteressata ha chiesto, anche in sede di audizione, il rigetto dell'appello in quanto destituito di ogni fondamento in base alle previsioni di cui all'art. 64 comma II delle N.O.I.F. e allo stesso art. 10 C.G.S., impropriamente richiamato dalla ricorrente.

Osserva la Corte che l'appello proposto dalla società A.S.D. F.C.D. San Martino S.M. risulta infondato e, come tale, deve essere respinto.

Ritiene la Corte di dover condividere la decisione del primo Giudice sul presupposto che non poteva essere disposta la prosecuzione della gara in quanto tale fattispecie poteva essere eventualmente invocata solo allorquando una causa ostativa, indipendente dalla volontà delle parti, fosse intervenuta causando una obiettiva impossibilità di proseguire la gara. Si pensi, ad esempio, al sopraggiungere della nebbia sul terreno di gioco, che renda così impossibile lo svolgimento dell'incontro a prescindere dalla volontà delle parti.



C.U. N.48 del 16.12.2024

Nel caso che ci occupa, il G.S. ha disposto la ripetizione della gara in quanto non vi era altro provvedimento da poter adottare, visto che né gli altri calciatori, né gli ufficiali di gara erano stati messi nella condizione di non poterla proseguire.

È, peraltro, condivisibile che l'arbitro avrebbe dovuto porre in essere tutte le possibili forme previste dalla normativa prima di sospendere la gara stessa ed è, pertanto, altrettanto condivisibile che, nel caso di specie, vada disposta la ripetizione della gara, non essendo, come detto, possibile, disporre la prosecuzione a norma dell'art. 10 C.G.S., né poteva essere decretata al sanzione sconfitta a tavolino, in quanto vi erano le condizioni per la regolare prosecuzione dell'incontro.

In sostanza, il provvedimento adottato dall'arbitro costituisce un caso di errore tecnico proprio perché il medesimo non ha considerato che l'episodio di violenza verificatosi tra i due calciatori è stato fine a sé stesso e, quindi, non coinvolgeva gli altri protagonisti dell'incontro che ben avrebbero potuto riprendere il gioco.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conferma la decisione del primo Giudice.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.

Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 16/12/2024.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

